



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n.33

Roma, 2 settembre 2022

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022
– Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106,** ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 1° luglio 2022, al n. 1805, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2022.
- /// **Circolare Inail 23 novembre 2021, n. 32:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2021 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

∕ **Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022."

PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106¹ rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza **1° luglio 2022** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 17.780,70** e di **euro 33.021,30**.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 16 maggio 2022, n. 21².

Il riepilogo per gli anni 2013 – 2022 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'allegato 1.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita³:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 59,27*
	mensile	euro 1.481,73

*per arrotondamento del valore di euro 59,269

¹ Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 06.07.2022 al 06.07.2023 – Numero repertorio 264/2022.

² Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022".

³ Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.1.

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁴

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 59,51*
	mensile	euro 1.487,74

* per arrotondamento del valore di euro 59,5096

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84⁵

dal 1° luglio 2022	
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	euro 1.325,64 (euro 110,47 x 12)

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto *part-time*⁶

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 110,07*
	mensile	euro 2.751,78

*per arrotondamento del valore di euro 110,071

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*⁷

dal 1° luglio 2022	
Retribuzione convenzionale oraria	euro 13,76*

* euro 110,07 : 8

⁴ Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.2.

⁵ Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.3.

⁶ Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.

⁷ Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.

6. Retribuzione di ragguglio⁸

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 59,27*
	mensile	euro 1.481,73

*per arrotondamento del valore di euro 59,269

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati⁹

dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo mensile	euro 1.481,73 euro 2.751,78

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti¹⁰

dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo annuale	euro 17.780,70 euro 33.021,30

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro¹¹

Dal **1° luglio 2022**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **euro 2,84** e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a **euro 2,81** (calcolato sommando 8/12 di **euro 2,79** e 4/12 di **euro 2,84**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2022, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di **euro 0,02** rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2021/2022** e per l'anticipo del premio **2022/2023**:

⁸ Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.7.

⁹ Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.8.

¹⁰ Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.9.

¹¹ Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.6.

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2021/2022 regolazione	Anno scolastico 2022/2023 anticipo
		euro 2,81	euro 2,84

10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)¹²

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale¹³.

Anno formativo 2022/2023	
Retribuzione minima giornaliera	euro 59,27
Premio speciale unitario annuale	euro 64,01*

*per arrotondamento del valore di euro 64,0116

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa¹⁴.

Ne consegue che la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in **euro 50,86** a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell'**anno formativo 2022/2023**.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegato: 1

¹² Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.9.

¹³ Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

¹⁴ Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.